

LA RIFORMA DELLE PENSIONI "SALVA ITALIA"

Chi sfugge alla riforma

Per sfuggire alla riforma delle pensioni "Monti-Fornero" occorrerà raggiungere, entro dicembre 2011, 60 anni per la **pensione di vecchiaia** delle donne del settore privato, 61 per le lavoratrici del pubblico impiego. Per gli uomini basteranno i 65 anni. Nel contempo occorrerà aver accumulato almeno 20 anni di contributi.

Per le **pensioni di anzianità**, quanti avranno raggiunto entro dicembre i 40 anni di contributi potranno andare in pensione a prescindere dall'età. Possibile anche la strada del trattamento anticipato attraverso il sistema delle quote: occorrerà perfezionare, entro dicembre, almeno 60 anni di età e 36 di contributi (in alternativa, 61 anni e 35 di versamenti) per i lavoratori dipendenti (la quota "96" accomuna uomini e donne) e almeno 61 anni di età e 36 di contributi per gli autonomi (in alternativa, 62 anni e 35 di versamenti).

Chi si trova in questa situazione, quindi, manterrà il "vecchio" accesso alla pensione utilizzando le "finestre mobili".

Le vecchie regole continuano ad applicarsi inoltre:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità;
- b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga;
- c) agli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
- d) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
- e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio.

LE NUOVE PENSIONI

Pensione di vecchiaia per uomini (dipendenti e artigiani) e donne del pubblico impiego

Il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012 sale a 66 anni. Inoltre si dovrà tener conto degli incrementi dovuti al meccanismo automatico della cosiddetta speranza di vita che crescerà ogni due anni.

Pensione di vecchiaia delle donne (dipendenti e autonome)

Da gennaio, per le donne del settore privato, dipendenti e autonome (con pensione liquidata dall'AGO, dalle forme sostitutive, nonché dalla gestione separata) l'aumento dell'età per il pensionamento di vecchiaia è più graduale.

PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE - SETTORE PRIVATO		
ANNO	DIPENDENTI	AUTONOMI
01/01/2012	62 anni	63 anni e 6 mesi
01/01/2013	63 anni e 6 mesi	64 anni e 6 mesi
01/01/2016	65 anni	65 anni e 6 mesi
01/01/2018	66 anni	66 anni

A questi requisiti si applicherà la speranza di vita con aggiornamenti ogni due anni.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012 non esiste più la pensione di anzianità legata al raggiungimento delle cosiddette "quote": sarà tuttavia possibile andare in pensione prima del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, qualora si abbia un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne.

Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.

Sono previste **penalizzazioni** per chi lascia il servizio senza aver ancora compiuto 62 anni di età. In pratica, si prevede una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento dei 62 di età e 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Pensione anticipata a 64 anni per uomini e donne: In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) **i lavoratori** che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) **le lavoratrici** possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Donne: in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni se lavoratrici autonome).

Le nuove norme hanno mantenuto la possibilità per le donne lavoratrici di andare in pensione con 35 anni di contribuzione e all'età di 57 anni se dipendenti e di 58 anni se autonome, con il trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo. Tale possibilità è consentita fino all'anno 2015.

Innalzamento del requisito contributivo minimo

Nel sistema contributivo il requisito minimo per l'accesso alla pensione, fino ad oggi stabilito in 5 anni di contributi, viene innalzato a 20 anni.

Calcolo contributivo dal 2012

L'anzianità contributiva maturata dal 2012 in poi è assoggettata al sistema contributivo. Per quella maturata anteriormente continua ad applicarsi il metodo di calcolo precedentemente previsto.

Per chi già era assoggettato al sistema cosiddetto "misto", in pratica non vi sono modifiche perché i periodi successivi al 1° gennaio 1996 erano già calcolati con il sistema contributivo.

Pensione anticipate per gli assunti dopo il 1° gennaio 1996

Requisiti:

a) età anagrafica di 63 anni;

b) anzianità contributiva di 20 anni;

c) importo della pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (circa € 1.200 per il 2012).

ANNO	ETA' ANAGRAFICA
2012	63 anni
2013	63 e 3 mesi
2014	63 e 3 mesi

Totalizzazione dei periodi assicurativi

Tutti i periodi contributivi maturati, anche inferiori a tre anni, possono essere comunque totalizzati, (prima occorre che fossero periodi di almeno tre anni presso ciascuna gestione previdenziale).

Scompaiono l'equo indennizzo e la pensione privilegiata

La riforma interviene anche su equo indennizzo e pensione privilegiata. Per i dipendenti pubblici non sarà più possibile presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio, nè per ottenere l'equo indennizzo e la pensione privilegiata. Così come non sarà più previsto il rimborso spese per la degenza per causa di servizio.

Il tutto fa salvi i procedimenti già in corso e i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima dell'entrata in vigore del decreto.